



DGpostacertificata

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0007457 del 18/03/2014

Da: agostinocesaroni@cert.koruspartners.it
Inviato: venerdì 14 marzo 2014 10:31
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: Osservazioni alla nota del dirigente p.t. – autostrada A14
Allegati: OSSERVAZIONI ALLA NOTA DEL DIRIGENTE - AUTOSTRADA A14.pdf



Pesaro, li 10 marzo 2014

Spett.le
Regione Marche
Presidente Giunta Regionale
Assessore Ambiente
Assessore LL.PP.
Dirigente Servizio Infrastrutture Trasporti ed
Energia
Via Gentile da Fabriano n. 9
60125 ANCONA(AN)

Racc.ta A.R.

Spett.le
Regione Marche-Servizio Infrastrutture
Trasporti Energia-Posizione di Funzione
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Dirigente p.t. Geol. David Piccinini
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA (AN)

Racc.ta A.R.

e p.c.

Ministero dell' Ambiente e della tutela del
territorio e del mare-Direzione Generale per
le valutazioni ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Comune di Pesaro
comune.pesaro@emarche.it

Provincia di Pesaro-Urbino
provincia.pesarourbino@emarche.it

Autostrade per l'Italia S.p.a.
autostradepertalia@pecautostrade.it

Autorità di Bacino Regionale
regione.marche.difesa-suolo@emarche.it

A.R.P.A.M. Dip. Prov.le di Pesaro
arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

A.R.P.A.M. Direzione Regionale
arpam@emarche.it

Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche

mbac-dr-mar@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Marche
mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle
Marche
mbac-sba-mar@mailcert.beniculturali.it

Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale
di Pesaro e Urbino
cp.pesaro@pec.corpoforestale.it

ASUR zona territoriale 1-Pesaro
Dipartimento prevenzione e salute
areavastal.asur@emarche.it

ASPES S.p.a.
aspes@legalmail.it

Oggetto: Osservazioni alla nota del Dirigente p.t. della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, Geol. David Piccinini, prot. n. 0104508 del 12/02/2014 relativa ad Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento 3^a corsia tratto Cattolica – Fano (Lotto 2). Comune di Pesaro – Lavori di realizzazione canna nord Galleria Novilara.

In relazione alla nota in oggetto i sottoscritti Avv.ti Lorenzo Ruggeri, Roberto Pazzi e Paola Fumelli formulano la presente in nome e per conto del Dott. Cesaroni Agostino, al fine di significarVi quanto segue.

Con riferimento alla intervenuta realizzazione ed attuazione in corso d'opera della Variante alla canna nord della Galleria di Novilara (allargamento con rialesa tura e consolidamento del cavo esistente), si contestano integralmente le Vostre affermazioni per i motivi di seguito esposti.

Invero, le considerazioni svolte in merito al carattere “non essenziale” della Variante adottata e, conseguentemente, le affermazioni inerenti la conformità dei lavori di realizzazione della 3^a corsia A14 al progetto originario, positivamente valutato dal Ministero dell’Ambiente, non appaiono nient’affatto condivisibili, in quanto appare *ictu oculi* evidente che, contrariamente a quanto da Voi affermato, la modifica proposta ha mutato lo stato

finale dei luoghi, non avendo interessato le sole modalità costruttivo - realizzative dei lavori in oggetto riguardanti la Galleria Novilara canna nord.

Sul punto, appare doveroso evidenziare che la Corte di Cassazione (III sez. pen., sentenza n. 24236 del 24/06/2010) ha avuto modo di fornire importanti precisazioni circa le nozioni di cd. "Varianti leggere" e "Varianti essenziali": quanto alle prime, a mente dell'art. 22 D.P.R. 380/2011, vengono definite tali quelle modifiche attuate in corso d'opera che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia ovvero che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Per quanto concerne, invece, le Varianti ed. "essenziali" ai sensi degli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001, e per la parte che interessa il caso concreto, esse ricorrono allorché si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- modifiche sostanziali di parametri urbanistico - edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito.

Eguale il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che, rispetto al progetto approvato, costituisca variante essenziale la modifica della localizzazione dell'edificio, con la conseguenza che occorra una nuova valutazione del progetto da parte dell'Amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area (C.di Stato sez.IV 24.9.12.n.5080).

Né del resto le decisioni mutano sol perché si tratta di un'opera pubblica o avente un pubblico interesse, dato che, sempre il Consiglio di Stato, ha stabilito che, anche in tal caso, sia necessaria una nuova valutazione quando vi sia una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (C.di Stato sez.IV 21.12.12, n.6667).

La variante, inoltre, è da intendersi di contenuto essenziale anche quando violi nuovi diritti intesi quali interessi collettivi e diffusi prima non interessati dalla tipologia dell'intervento prospettato.

Pertanto, le istanze per la realizzazione di varianti essenziali sono da considerarsi sostanzialmente quali richieste di un nuovo ed autonomo permesso di costruire, in quanto trattasi non di mere modifiche marginali, quanto piuttosto di realizzazione di un'opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella originariamente assentita e non ad essa semplicisticamente assimilabile.

Orbene, alla luce delle documentazione presentata a corredo della Variante in commento, nonché, in particolare, di quanto emerso a seguito del sopralluogo eseguito *in loco* in data 12/02/2013, cui presenziava lo stesso Geol. David Piccinini, non può non evidenziarsi il carattere prettamente essenziale della modifica progettuale posta in essere da ASPI, tale da configurare quelle summenzionate modifiche sostanziali di parametri urbanistico - edilizi del progetto approvato, unitamente al mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito.

Invero, come evidenziato dallo stesso Consulente di parte del Dott. Cesaroni Agostino, Prof. Geol. Enrico Gennari, ma immotivatamente omesso dal Geol. David Piccinini nella nota del 12/02/2014, in sede di sopralluogo è emerso il carattere sostanziale ed essenziale dell'intervento posto in essere, tale da comportare un incremento degli scavi per 40.000 mc., nonché l'insorgenza di altre criticità ambientali e paesaggistiche, tra cui quella relativa ad una eccessiva emissione di polveri.

Detta variante ha comportato una trasformazione/devastazione radicale e definitiva dell'ambiente e del paesaggio: invece di realizzare la galleria così come previsto nel progetto approvato, si è preferito accorciarla procedendo con uno scavo imponente a cielo aperto da cui è derivata la distruzione dei pendii naturali, nonché quella di una necropoli di epoca picena e l'abbattimento di querce secolari.

Risulta di tutta evidenza l'incompletezza, a fronte di un siffatto intervento, della documentazione presentata da ASPI a corredo della richiesta di variante (solo cinque tavole allegate alla nota dell'8.10.12, senza relazioni tecniche, particolari, inserimenti, etc.) e non è un caso se proprio gli Enti presenti al sopralluogo del 12.2.13 (effettuato solo a seguito di richiesta da parte del Dott. Cesaroni) hanno richiesto una "sostanziosa", ma purtroppo tardiva, integrazione dei documenti, a cui ASPI ha aderito solo a lavori terminati!


Analogo discorso vale per la variante, seppur provvisoria, della SP 60 (non menzionata dal Dott. Piccinini nella sua nota), effettuata pur in mancanza di documentazione tecnica, elaborati ed autorizzazioni.


Appare palese, pertanto, come la tipologia e le caratteristiche dei lavori espletati in corso d'opera avrebbero dovuto essere oggetto di preventivi procedimenti valutativi da parte delle Autorità competenti ad esprimersi in merito, posto che delle modalità di attuazione della Variante in oggetto non vi è traccia né nell'originaria procedura di VIA, né negli elaborati specifici a corredo del progetto originario.

Ciò consente di avvalorare e comprovare ulteriormente il sopravvenuto e non autorizzato mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, nonostante il tenore complessivo degli interventi autorizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, avrebbe dovuto imporre, ai fini della sua regolare e legittima esecuzione, il rilascio di un nuovo titolo abilitativo in corso d'opera.


Tanto premesso, in considerazione della palese pretestuosità e infondatezza di quanto affermato smentito palesemente da documenti e dalla normativa di riferimento, si diffida la Pubblica amministrazione in indirizzo ed in particolare il Servizio Infrastrutture Trasporti Energia Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali nella persona del Dirigente p.t. Geol. David Piccinini, a revocare nelle forme e nei modi previsti dalla legge vigente, la prot. n. 0104508 del 12/02/2014, in difetto, comunichiamo sin da ora di aver già ricevuto mandato dal Dott. Agostino Cesaroni, di adire le opportune vie giudiziarie, così come di agire per ogni violazione di legge nei confronti dei responsabili.

Tanto si doveva.


Dott. Cesaroni Agostino


Avv. Lorenzo Ruggeri


Avv. Roberto Pazzi


Avv. Paola Fumelli